



COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventi**, addì **ventuno** del mese di **dicembre**, alle ore 18.30 nella Sala delle Conferenze, Sede Municipale, convocato dal Sindaco, mediante lettera d'invito in data 15.12.2020 Prot. n. 6970, fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, **in sessione ordinaria – 1° convocazione** – sotto la presidenza del Sindaco, dott. Luca Sandonà e l'assistenza del Segretario comunale, dott. Angelo Macchia.

Al fine di ottemperare alle disposizioni ministeriali igienico-sanitarie emanate per far fronte all'emergenza COVID-19, **la seduta si tiene a porte chiuse**.

I Consiglieri sono tutti in presenza, fatto l'appello, risulta quanto segue:

	Presente	Ass.giu.	Ass.ing.
SANDONA' LUCA	X		
DALLA VALLE IVAN	X		
DALLA RIVA MAURIZIO	X		
BONAGURO CLAUDIA	X		
DAL SANTO LAURA	X		
FRIGO CHIARA	X		
GARZOTTO MATTEO	X		
SOLA LUCA		X	
DAL SANTO ETTORE	X		
ZENARI GIROLAMO	X		
SANDONA' CRISTIANO	X		

PRESENTI n. 10

ASSENTI n. 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame il seguente

O G G E T T O

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D. LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100: APPROVAZIONE

Presenta l'argomento **il Sindaco**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

UDITA la relazione del Sindaco;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi sulla proposta;

CON la seguente votazione resa in modo palese

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 1 (Luca Sola)

FAVOREVOLI: N. 10

D E L I B E R A

- di approvare l'allegata proposta di deliberazione;

Inoltre, con separata votazione resa in modo palese;

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 1 (Luca Sola)

FAVOREVOLI: N. 10

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE INSERITA AL PUNTO
N. 3 DELL'ORDINE DEL GIORNO DEL 21 DICEMBRE 2020**

**Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20
D. LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100:
APPROVAZIONE.**

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, della Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Caltrano con proprie deliberazioni di Consiglio Comunale n. 9 del 16/03/2017 e n. 26 del 02/10/2017, ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge dal cui esito è emerso che non vi erano società da alienare come poi successivamente confermato anche dalla rilevazione dei dati dal portale delle partecipazioni del MEF;

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 43 del 19.12.2018 con la quale si dava atto della ricognizione effettuata al 31.12.2017;

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 55 del 25.11.2019 con la quale si dava atto della ricognizione effettuata al 31.12.2018;

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del D. L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra devono essere adottate le misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P., ossia deve essere predisposto un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di CALTRANO e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Settore Finanziario ed Affari Generali, in conformità all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di Caltrano detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, **allegato A**), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
- 3) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di dare seguito a quanto previsto nello stesso.

Caltrano, 14.12.2020

Il Segretario Comunale
f.to dott. Angelo Macchia

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Il responsabile del settore Finanziario e Affari Generali f.to rag. Laura Alessandrina Dal Santo _____ Caltrano, 14.12.2020	Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Il responsabile del settore Finanziario e Affari Generali f.to rag. Laura Alessandrina Dal Santo _____ Caltrano, 14.12.2020
Parere favorevole in conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti Art. 53, comma 1 dello Statuto Comunale Art. 20, comma 2, lettera i, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi Il Segretario Comunale f.to dott. Angelo Macchia _____ Caltrano, 14.12.2020	

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 21.12.2020

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D. LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100: APPROVAZIONE

Letto, confermato e sottoscritto <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top; padding: 10px;"> Il Presidente f.to dott. Luca Sandonà ----- </td><td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top; padding: 10px;"> Il Segretario Comunale f.to dott. Angelo Macchia ----- </td></tr></table>		Il Presidente f.to dott. Luca Sandonà -----	Il Segretario Comunale f.to dott. Angelo Macchia -----
Il Presidente f.to dott. Luca Sandonà -----	Il Segretario Comunale f.to dott. Angelo Macchia -----		
La presente deliberazione: ☐ dichiarata immediatamente eseguibile, diviene esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione; ☐ diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione; Caltrano, 18.01.2021 IL SEGRETARIO COMUNALE f.to dott. Angelo Macchia -----			
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal 19.01.2021 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000. Caltrano, 19.01.2021 IL FUNZIONARIO INCARICATO f.to Sonia Eberle			

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Caltrano, 19.01.2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to Sonia Eberle

Allegato A)

COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*. In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Caltrano:

- con decreto del Sindaco prot.. 1264 del 30.03.2015 e con atto del Consiglio comunale n. 7 del 27/04/2015, approvava il *“Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie”*;
- con deliberazione di C.C. n. 9 del 04.04.2016 approvava la relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate – anno 2015, prot. n. 1349 del 17.03.2016.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “*in house*” (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Richiamata la delibera consiliare n.43 /2018;

Richiamata la delibera consiliare n. 55/2019

Dato atto che nel corso dell'anno 2019 la società indiretta ERAV s.r.l. è stata cancellata dal registro delle imprese;

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL	diretta	Attività di raccolta e smaltimento rifiuti urbani	1,26	Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co.2, lett. a)
VIACQUA S.P.A.	diretta	Gestione del servizio idrico integrato	0,52	Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co.2, lett. a)
PASUBIO TECNOLOGIA SRL	diretta	Gestione sistemi informatici comunali hardware e software	1,053%	Produce un servizio strumentale (art. 4, co.2, lett. d)

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Società	% Quota di partecipazione	Azione di razionalizzazione	Attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria
IMPIANTI ASTICO Srl	2,571	Fusione/Incorporazione	Studio in corso per arrivare alla fusione per incorporazione con la Società IMPIANTI AGNO S.R.L.. mediante un "contratto di rete"

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato "1" - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 02/10/2017 e dei successivi piani, il Comune di Caltrano ha provveduto a proseguire il sostegno ad Impianti Astico s.r.l. per l'attività di studio per arrivare alla fusione per incorporazione tra Impianti Astico s.r.l. e Impianti Agno s.r.l. e il successivo studio per l'eventuale sottoscrizione di un "contratto di rete" con Impianti Agno s.r.l. (di cui non detiene alcuna quota) e conseguente messa in liquidazione della società Erav s.r.l.. Messa in liquidazione e scioglimento a far data dal 27/09/2018.

Dato atto che ERAV è stata cancellata dal Registro Imprese e che continua l'attività di studio per concludere il processo di fusione per incorporazione Impianti Agno s.r.l. e Impianti Astico s.r.l.

Dato atto che nel corso del 2019 è continuata l'attività di studio per giungere alla fusione di Impianti Astico Srl e che tale attività ha subito un rallentamento nel corso del 2020 per effetto dell'emergenza Covid.

IMPIANTI ASTICO SRL	
Società di capitale	A totale partecipazione pubblica n. 24 comuni della provincia di Vicenza: attività della Società è svolta quasi per la totalità in favore degli Enti Locali soci Capitale sociale € 379.666,00
Sede legale	Thiene (VI) - 36016 – Via San Giovanni Bosco n. 77/a Indirizzo PEC: impiantiastico@legpec.it C.F. e P.IVA: 02964950246
Oggetto sociale	Produzione di energia da fonti rinnovabili in via prevalente; gestione amministrativa e tecnica dei beni patrimoniali afferenti il servizio idrico integrato anche funzionali alla produzione di energia elettrica.
Enti soci	Arsiero, Breganze, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Marano Vicentino, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Salcedo, Sarcedo, Thiene, Tonezza del Cimone, Valdastico, Velo d'Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano.

Data inizio e termine attività	24/12/2001 – 31/12/2050.
Quota partecipazione	2,571%
Valore nominale delle quote	€ 9.763,00
Sistema di amministrazione e controllo contabile	Amministrazione pluripersonale collegiale
Forme amministrative	Consiglio di amministrazione
Motivazioni della razionalizzazione La società "Impianti Astico S.r.l." che gestisce la produzione di energia da fonti rinnovabili; la gestione amministrativa e tecnica dei beni patrimoniali afferenti il servizio idrico integrato, anche funzionali alla produzione di energia elettrica. Rientra nelle previsioni di cui al comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016. Il comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 consente alle amministrazioni pubbliche, anche in deroga alla lettera a), di acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, anche tramite conferimento di beni immobili in tali società. Il Comune di Caltrano ha provveduto a proseguire il sostegno ad Impianti Astico S.r.l. per attività di studio per arrivare alla fusione per incorporazione tra Impianti Astico S.r.l. e Impianti Agno S.r.l. e il successivo studio per l'eventuale sottoscrizione di un “contratto di rete” con Impianti Agno S.r.l.	

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Ciò premesso, si confermano la partecipazione alle società sottoindicate per le motivazioni e le risultanze istruttorie di seguito esposti:

1. VIACQUA S.P.A.	
(ex Alto Vicentino Servizi S.p.A. fino al 31.12.2017; costituita a seguito di fusione per incorporazione della società Alto Vicentino Servizi SpA nella società Acque Vicentine SpA)	
Società di capitale	A totale partecipazione pubblica n. 68 comuni della provincia di Vicenza: l'attività della Società è svolta quasi per la totalità in favore degli Enti Locali soci Capitale sociale € 11.241.400,00
Sede legale	Vicenza – 36100 – Viale dell'Industria n. 23 Indirizzo PEC: viacqua@pec.viacqua.it C.F. e P.IVA: 03196760247

Oggetto sociale	La società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, attività ad essi complementari ed opere e lavori connessi ai sensi di legge. In particolare la gestione del servizio idrico integrato – rifiuti urbani – energia
Enti soci	Albettone, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arsiero, Barbarano Mossano, Bolzano Vicentino, Breganze, Bressanvido, Brogliano, Caldogno, Caltrano, Calvene, Camisano Vicentino, Carrè, Castegnero, Castelgomberto, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Cornedo Vicentino, Costabissara, Creazzo, Dueville, Fara Vicentino, Gambugliano, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse, Longare, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Montecchio Precalcino, Monte di Malo, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Nanto, Noventa Vicentina, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, Sandrigo, San Vito di Leguzzano, Salcedo, Santorso, Sarcedo, Schio, Sossano, Sovizzo, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelticino, Torri di Quartesolo, Trissino, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Vicenza, Villaga, Villaverla, Zanè, Zugliano.
Data inizio e termine attività	01/01/2005 – 31/12/2050
Quota partecipazione	0,52%
N. azioni e valore	1162 azioni ordinarie pari a nominali € 58.100,00
Sistema di amministrazione e controllo contabile	Sistema di amministrazione tradizionale Soggetto che esercita il controllo contabile: società di revisione
Forme amministrative	Consiglio di amministrazione
Affidamento dei servizi in house providing da parte dell'Autorità d'ambito	I soci a prescindere dalla quota societaria, mantengono il controllo sulla società, analogamente a quello svolto presso i propri uffici attraverso il controllo dell'Assemblea di Coordinamento
Controllo sulla società	Convenzione per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello svolto sui servizi essenziali.
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	La società ha emesso nel 2014 strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati nel contesto dell'operazione VIVERACQUA HYDROBOND

Partecipazioni societarie/consortili indirette:	A.R.I.C.A. – AZIENDE RIUNITE COLLETTORE ACQUE Via Ferraretta n. 20 – 36071 Arzignano – C.F. 90007240246 Fondo consortile: € 41.316,55 Quota di partecipazione: Euro 10.329,00 - 25% Oggetto sociale: gestione rete fognaria terminale di trasferimento acque reflue degli impianti di depurazione gestiti dai soggetti consorziati VIVERACQUA S.C. A R.L. – società consortile tra gestori del servizio idrico integrato Lungadige Galtarossa n. 8 – 37133 Verona – P.Iva 04042120230 Capitale sociale € 105.134,00 Quota di partecipazione: Euro 12.665,00 – 12,05% Oggetto sociale: servizio idrico - creazione di sinergie per l’ottimizzazione e la riduzione dei costi di gestione e dei costi degli utenti
---	--

Motivazioni del mantenimento della partecipazione

Il T.U.S.P. all'art. 2, comma 1, lettera h), definisce i servizi di interesse generale:

"Le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale".

L'attività svolta da Viacqua S.p.A. "gestione del servizio idrico integrato" si concretizza in produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.

Si tratta, quindi, di finalità istituzionali perseguibili mediante partecipazioni in società, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del T.U.S.P..

2. ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL

Società di capitale	A totale partecipazione pubblica: attività della Società è svolta quasi per la totalità in favore degli Enti Locali soci Capitale sociale € 3.526.199,00
Sede legale	Schio - 36015 – Via Lago di Pusiano n. 4 Indirizzo PEC: comunicazione@pec.altovicentinoambiente.it C.F. 92000020245 P.IVA. 02026520243
Oggetto sociale	Gestione rifiuti urbani e speciali.
Enti soci	Arsiero, Breganze, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, San Vito di Leguzzano, Salcedo, Santorso, Sarcedo, Schio, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelticino, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano, Comunità Montana "Spettabile Reggenza 7 Comuni".
Dati inizio e termine	24.03.1999 (atto del notaio del 24.03.1999 di trasformazione del Consorzio in Società; la società è divenuta efficace con iscrizione al Registro il 05.07.1999) – 31.12.2100
Quota partecipazione	1,26%
Valore nominale delle quote	€ 44.595,00
Sistema di amministrazione e controllo contabile	Amministrazione pluripersonale collegiale Soggetto che esercita il controllo contabile: collegio sindacale
Affidamento dei servizi <i>in house providing</i> (contratto di servizio del 22.03.2012: periodo dal 22.03.2012 al 24.03.2029) Controllo sulla società	Il controllo sulla società da parte di ciascun socio è disciplinato dall'art. 23 dello Statuto di A.V.A. S.r.l..

Motivazioni del mantenimento della partecipazione

Il T.U.S.P. all'art. 2, comma 1, lettera h), definisce i servizi di interesse generale:

"Le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale".

L'attività svolta da Alto Vicentino Ambiente srl "gestione rifiuti urbani e speciali" si concretizza in produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.

Si tratta, quindi, di finalità istituzionali perseguibili mediante partecipazioni in società, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del T.U.S.P..

3. PASUBIO TECNOLOGIA SRL	
Società di capitale	A totale capitale pubblico Capitale sociale € 42.645,00
Sede legale	Schio (VI) – 36015 – Via XXIX Aprile n. 6
Oggetto sociale	Realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi e la produzione di beni e servizi strumentali, di supporto della funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Communication Technology, necessaria per provvedere al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci (art. 4, comma 2, lett. d del T.U.S.P.)
Enti soci	Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino, Consorzio Polizia Locale Valle Agno ed i Comuni di Caltrano, Chiuppano, Isola Vicentina, Malo, Monte di Malo, Posina, San Vito di Leguzzano, Santorso, Schio, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelticino, Trissino, Valdagno, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano
Data inizio e termine attività	21/12/1993 – 31/12/2030
Quota partecipazione	1,053%
Valore nominale delle quote	€ 449,00
Forme amministrative	Amministratore Unico
Sistema di amministrazione e controllo contabile	Revisore Unico
Motivazioni del mantenimento della partecipazione L'art. 4, comma 2, lettera d) del T.U.S.P. prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni in società che svolgono attività di: "autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o enti pubblici partecipanti".	

Caltrano, li 14/12/2020

Il Segretario Comunale
dott. Angelo Macchia